

TRATTATI PRECEDENTI DEGLI STATI MEMBRI

Luca Pantaleo

Seminario del corso di Diritto dell'UE – a.a.
2012/2013 – Dipartimento di Scienze Politiche

DIRITTO INTERNAZIONALE DEI TRATTATI

Principio della *lex posterior*, secondo cui prevale la norma successiva.

Principio della *lex specialis*, secondo cui la norma particolare prevale su quella generale.ù

Principio gerarchico, che entra in funzione quando una norma ha valore sovraordinato.

Nel diritto internazionale dei trattati tale ultimo criterio è inapplicabile, atteso che non esiste una gerarchia tra trattati.

- Elemento oggettivo
- Elemento soggettivo

Art. 30 Convenzione di Vienna

1. Salvo quanto disposto dall'art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi di Stati parti a trattati successivi aventi per oggetto la stessa materia sono determinati in conformità a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.
2. Quando un trattato specifica che esso è subordinato a un trattato anteriore o posteriore o che non deve essere considerato come incompatibile con questo altro trattato, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono.
3. Quando tutte le parti a un precedente trattato sono anche parti a un trattato posteriore, senza che il trattato anteriore si sia estinto o che la sua applicazione sia stata sospesa in virtù dell'art. 59, il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore.
4. Quando le parti ad un trattato anteriore non sono tutte parti al trattato posteriore:
 - a. nei rapporti fra gli Stati parti ai due trattati la regola applicabile è quella enunciata al paragrafo 3;
 - b. nei rapporti fra uno Stato parte ai due trattati e uno Stato parte ad uno soltanto di essi, il trattato al quale i due Stati sono parti regola i loro diritti e obblighi reciproci.
5. Il paragrafo 4 si applica fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, e senza pregiudicare qualsivoglia problema di estinzione o sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'articolo 60 o qualsivoglia questione di responsabilità che possa sorgere per uno Stato dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi di cui sia destinatario nei confronti di un altro Stato per effetto di un altro trattato.

Sir Ian Sinclair

"it is doubtful whether Article 30 would prove
adequate in practice"

L'identità della materia

Art. 30 par. 1 pone un problema interpretativo.
L'opinione prevalente è quella di
un'interpretazione estensiva.

Come si risolve un conflitto ai sensi dell'art. 30 CVDT?

”Conflicting obligations are [...] allowed to subsist under the law; they can only be resolved on the political level, by fresh negotiations or by a fait accompli. Although this consequence may seem undesirable on the grounds of justice and order, it still corresponds to the realities of international society” (Wolfram Karl, Encyclopedia of Public International Law)

Soluzione pilatesca

Le norme confliggenti sono entrambe valide. Gli Stati devono effettuare una scelta

Art. 30 par. 2 CVDT

Possibilità di inserire in un trattato successivo o precedente una norma che regoli i rapporti del trattato in cui è incorporata con i trattati stipulati in precedenza o che verranno stipulati in futuro
(ad es. Art. 103 CNU)

Cosa dice il diritto dell'UE?

Per i trattati successivi vale il principio di primazia
(*Van Gend en Loos*)

Art. 351 TFUE

“Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili coi trattati, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.”

Par. 1: clausola di subordinazione.

Par. 2: pactum contrahendo.

Giurisprudenza relativa al 351 par. 1

1. Non si applica tra gli Stati membri
(Commissione c. Italia);
2. I *diritti* sono quelli degli Stati terzi, gli *obblighi*
degli Stati membri (*Burgoa*);
3. Tali obblighi devono essere non solo esigibili,
ma anche esatti nel caso concreto (*Conegate*,
Levy, Evans)

Le competenze sopravvenute

La norma non si applica agli accordi conclusi prima che l'UE esercitasse le sue competenze (*Burgoa ed Arbelaiz-Emazabel*).

Non si applica neanche alle competenze sopravvenute implicite (*Open Sky*).

Di conseguenza, un accordo validamente stipulato oggi, può diventare incompatibile con la competenza esterna dell'UE domani ed essere oggetto di procedimento d'infrazione

Competenze sopravvenute espresse

Le istituzioni hanno sostenuto l'applicabilità in via analogica dell'art. 351 TFUE (BITs). Ma non è chiaro se la CG avallerà tale ipotesi.

Giurisprudenza relativa al 351 par. 2

L'obbligo di rimuovere le incompatibilità è un obbligo di risultato e non di mezzo. Lo Stato membro è chiamato ad adoperarsi in tal senso: ciò può avvenire attraverso la rinegoziazione di tali accordi, oppure se necessario attraverso la loro denuncia (*Commissione c. Portogallo*)

Incompatibilità ipotetica

L'obbligo di rimuovere le incompatibilità è esteso
ai casi di incompatibilità potenziale
(*Commissione c. Austria, Svezia e Finlandia*)

Interpretazione congiunta par. 1 e par. 2

L'art. 351 TFUE fornisce uno schermo protettivo soltanto provvisorio, transeunte. Cioè a dire, gli Stati sono autorizzati a rispettare un trattato internazionale incompatibile con il diritto dell'UE, ma soltanto *medio tempore*, cioè a dire durante il periodo necessario a rimuovere tali incompatibilità. Tale norma mette quindi gli Stati al riparo da violazioni del diritto dell'UE nel periodo transitorio, in quanto essi sarebbero autorizzati dal par. 1 (es. la Commissione non potrebbe promuovere procedimenti d'infrazione). Pur tuttavia, lo Stato deve comunque adoperarsi per ottenere il risultato prescritto dal par. 2 TFUE. Qualora non lo faccia, scatterebbe la violazione di tale obbligo sanzionabile eventualmente dalla CG.

Interpretazione restrittiva

Tale interpretazione si concilia perfettamente con la giurisprudenza della Corte. Infatti, in quanto potenzialmente in grado di derogare al principio di primazia dell'UE, l'art. 351 TFUE è a tutti gli effetti una norma eccezionale. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza della CG, le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente (ad es. eccezioni alla libera circolazione delle merci).

GATT 1947

La CG elabora la dottrina della successione funzionale.

“In tutti i casi in cui, in forza del trattato CEE, la Comunità ha assunto dei poteri, già spettanti agli Stati membri, nell'ambito di applicazione del GATT, le disposizioni di questo sono vincolanti per la Comunità stessa” (*International Fruit*).

CEDU

La CG ha elaborato i principi generali del diritto che hanno di fatto incorporato la CEDU nell'ordinamento UE, sebbene come mero parametro interpretativo.

Carta delle Nazioni Unite

Nella sentenza Kadi, la CG sembra aver applicato la dottrina *Solange* alla CNU, suggerendo l'esistenza di un legame tra i due ordinamenti. La questione è comunque ancora aperta.

Art. 351 TFUE come norma residuale

Dall'osservazione di questa prassi si può quindi trarre la conclusione che l'art. 351 TFUE sia una norma residuale, che regola il rapporto tra l'ordinamento UE e gli accordi degli Stati membri soltanto laddove non sia individuabile un altro meccanismo giuridico a ciò preposto.

Conclusioni

1. L'ordinamento dell'UE tende a non tollerare l'esistenza di accordi internazionali degli Stati membri in contrasto con il diritto dell'UE.
2. L'UE è attualmente l'unico soggetto giuridico di diritto internazionale ad ammettere la possibilità che i propri enti costituenti siano titolari di accordi internazionali.